

DELIBERAZIONE 25 MARZO 2025
109/2025/R/GAS

REVISIONE DELLE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO MENSILE DELLA COMPONENTE
QEPROMC A COPERTURA DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO RELATIVI ALLA
MATERIA PRIMA DEL GPL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1333^a riunione del 25 marzo 2025

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la vigente Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2015, 662/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 662/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 651/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 651/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 573/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 627/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 627/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2024, 230/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 230/2024/R/gas);
- il documento per la consultazione del 17 dicembre 2024, 561/2024/R/gas (di seguito: consultazione 561/2024/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il TIVG disciplina, tra l'altro, le condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL) che si applicano alle reti canalizzate di cui al comma 68.3 della RTDG e le condizioni economiche di fornitura dei gas

manifatturati, prevedendo l'applicazione ai clienti finali di tre componenti unitarie a remunerazione del servizio:

- a) componente relativa all'approvvigionamento;
 - b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura che corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale (QVD_{gpl} e $QVD_{gasmanifatturati}$) articolata nella sola quota fissa;
- l'articolo 20 del TIVG prevede che la componente relativa all'approvvigionamento del GPL sia data dalla somma dei seguenti elementi, espressi in euro/GJ:
 - i. $QEPROPMC$, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima del GPL;
 - ii. ACC a copertura dei costi di approvvigionamento per la quota relativa alle accise del servizio di fornitura del GPL per uso combustione;
 - iii. $QTCAi,t$ a copertura dei costi di trasporto, differenziato per ciascun ambito gas diversi (ambito gas diversi è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 della RTDG);
 - con la deliberazione 230/2024/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, che persegua quali obiettivi la revisione delle modalità:
 - a) di aggiornamento mensile dell'elemento $QEPROPMC$ prevedendo il superamento dell'attuale differimento temporale tra quotazioni della materia prima prese a riferimento ($M-1$) e il mese oggetto di aggiornamento (M);
 - b) di aggiornamento dell'elemento $QTCAi,t$, affinché sia idoneo a coprire i costi efficienti di trasporto sostenuti dagli esercenti la vendita di GPL;
 - c) di definizione della componente relativa alla vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale, al fine di allineare il valore di dette componenti ai costi efficienti di gestione commerciale dei clienti sostenuti dagli esercenti la vendita di gas diversi;
 - la deliberazione 230/2024/R/gas ha previsto, inoltre, che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2025, anche mediante interventi separati per ciascuno dei principali ambiti di intervento di cui alle lettere da a) a c) del precedente punto;
 - con la consultazione 561/2024/R/gas, l'Autorità ha esposto i propri orientamenti con riferimento alla revisione delle modalità di aggiornamento mensile dell'elemento $QEPROPMC$ prospettando, nello specifico:
 - a) la semplificazione delle attuali modalità di aggiornamento mensile valorizzando il termine $QEPROPMC$ ogni mese direttamente come media aritmetica delle quotazioni mensili del propano (espresse in dollari per tonnellata metrica), considerando un potere calorifico di riferimento pari a 0,050240 GJ/kg;
 - b) il superamento dell'attuale differimento temporale tra quotazioni della materia prima prese a riferimento ($M-1$) e il mese oggetto di aggiornamento (M) in

- favore di un aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC* afferente a ciascun mese *M*, con l'utilizzo delle quotazioni del GPL pubblicate nei primi giorni del medesimo mese *M* e afferenti al prodotto in consegna per il mese *M*;
- c) la rideterminazione della finestra temporale considerata per i tassi di cambio euro/dollaro con l'adozione del tasso di cambio medio mensile rilevato da Banca d'Italia per il mese precedente a quello oggetto di aggiornamento;
- d) la pubblicazione dell'elemento *QEPROPMC* sul sito *internet* dell'Autorità entro il decimo giorno lavorativo dall'inizio del mese a cui l'aggiornamento è riferito;
- nella consultazione 561/2024/R/gas, l'Autorità ha rilevato che le quotazioni pubblicate dalle agenzie Argus e Platts costituiscono entrambe validi riferimenti per il mercato del GPL, e pertanto, appaiono ugualmente funzionali all'aggiornamento dell'elemento *QEPROPMC*;
 - alla consultazione hanno partecipato 3 soggetti tra i quali due operatori del settore e un'associazione di categoria che hanno manifestato un generalizzato apprezzamento per quanto prospettato nella consultazione in merito alla revisione delle modalità di aggiornamento mensile dell'elemento *QEPROPMC*;
 - tra gli intervenuti alla consultazione un esercente la vendita ha osservato che in alcuni casi si registra una differenza sostanziale tra il Potere calorifico superiore (PCS) misurato del propano e il PCS convenzionale definito dalla regolazione vigente. Tale scostamento potrebbe comportare la necessità di utilizzare un quantitativo maggiore di GPL per ottenere un metro cubo di aria propanata con un PCS pari a quello convenzionale.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere alla revisione delle modalità di aggiornamento mensile dell'elemento *QEPROPMC* confermando quanto prospettato nella consultazione 561/2024/R/gas;
- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento eventuali interventi riguardanti le osservazioni in merito al PCS al fine di analizzare più compiutamente le richieste pervenute nel momento in cui saranno disponibili anche gli altri elementi (inclusi quelli relativi al trasporto) che rilevano per la completa definizione della componente relativa all'approvvigionamento del GPL

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 20 del TIVG come di seguito specificato:
 - sostituire le parole del comma 20.2 con le seguenti: "A partire dal 1 aprile 2025 l'elemento *QEPROPMC* del mese *M* è pari al rapporto tra la quotazione media del propano di cui al comma 20.3 relativa al medesimo mese *M*, espressa in dollari per tonnellata metrica e convertita in euro/kg

secondo le modalità di cui al comma 20.4, e il potere calorifico di riferimento pari a 0,050240 GJ/kg”;

- sostituire le parole del comma 20.3 con le seguenti: “La quotazione media del propano per ciascun mese *M* espressa in dollari per tonnellata metrica è pari alla media aritmetica de:
 - a) la quotazione per il mese *M*, espressa in dollari per tonnellata metrica, del prodotto attinente al propano saudita (ovvero la media aritmetica delle quotazioni qualora venissero identificati più prodotti);
 - b) la quotazione per il mese *M*, espressa in dollari per tonnellata metrica, del prodotto attinente al propano algerino (ovvero la media aritmetica delle quotazioni qualora venissero identificati più prodotti);
 - c) la quotazione per il mese *M*, espressa in dollari per tonnellata metrica, del prodotto attinente al propano nordeuropeo (ovvero la media aritmetica delle quotazioni qualora venissero identificati più prodotti). Tale quotazione (ovvero media aritmetica delle quotazioni), qualora le quotazioni dei prodotti attinenti al propano nordeuropeo non siano disponibili, è sostituita dalla quotazione (ovvero dalla media aritmetica delle quotazioni) per il mese *M* dei prodotti attinenti al propano algerino moltiplicata per il fattore 0,998.

Allo scopo, a decorrere dall’1 gennaio 2026 si utilizzano le quotazioni, pubblicate da primaria agenzia, di prodotti individuati con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia. Fino al 31 dicembre 2025, per ciascun mese *M* si utilizzano: le quotazioni per il mese *M* del prodotto *Saudi Propane* pubblicate sul bollettino *Platts LPGaswire* per quanto riguarda il propano saudita; la media aritmetica delle quotazioni per il mese *M* dei prodotti *Propane FOB Bethouia* e *Propane FOB Skikda* pubblicate sul bollettino *Platts LPGaswire* per quanto riguarda il propano algerino; la media aritmetica delle quotazioni per il mese *M* dei medesimi prodotti algerini moltiplicata per il fattore 0,998 per quanto riguarda il propano nordeuropeo.”;

- sostituire le parole del comma 20.4 con le seguenti: “Ai fini della conversione in euro/kg delle quotazioni per il mese *M* dei prodotti individuati come riferimento, si considera il cambio medio mensile euro/dollaro rilevato da Banca d’Italia per il mese *M-I*”;
 - al comma 20.5, sostituire le parole: “, così come aggiornato, è pubblicato dall’Autorità prima dell’inizio del mese di applicazione” con le parole “è pubblicato sul sito internet dell’Autorità entro il decimo giorno lavorativo del mese *M* a cui l’aggiornamento è riferito”;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini